



COPIA

N. 366 del registro
delle deliberazioni

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 10 MAG. 2010

OGGETTO: Proposta di legge regionale – “*Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria*”.

5^a COMMISSIONE CONSILIARE

Inviata al Dipartimento
Presidenza
14 MAG. 2010

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1. Giuseppe SCOPELLITI Presidente	X	
2. Antonella STASI Vice Presidente		X
3. Pietro AIELLO	X	
4. Mario CALIGIURI	X	
5. Fabrizio CAPUA	X	
6. Antonio Stefano CARIDI	X	
7. Giuseppe GENTILE	X	
8. Giacomo MANCINI	X	
9. Francesco PUGLIANO	X	
10. Francescoantonio STILLITANI	X	
11. Domenico TALLINI	X	
12. Michele TREMATERRA	X	

Inviata al
Consiglio Regionale
14 MAG. 2010

Inviata alla
Corte dei Conti
Il _____

Assiste il Segretario dott. Nicola Durante

Il Dirigente Generale

Il Dirigente di Settore

Il Dirigente di Servizio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA
17 MAG. 2010
PROT. N. 1266

LA GIUNTA REGIONALE

----- "OMISSIS" -----

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle rispettive strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato testo della proposta di legge regionale, recante "*Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria*".
- 2) **DI DISPORRE** che la proposta di legge sia trasmessa senza ritardo alla segreteria del Consiglio regionale per il seguito dell'iter legislativo.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE


Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **SCOPELLITI**

Il Segretario: f.to Durante

Copia conforme per uso amministrativo

14 MAG. 2010



Articolo 1

“Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria”

All'articolo 1, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 è aggiunto il seguente comma:

6 bis. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.

Articolo 2

“Entrata in vigore”

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.